

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente  
F.to:MONGE Mario

Il Segretario Comunale  
F.to:GRIOTTO Dott.ssa Laura

La presente deliberazione è stata comunicata in data 28-dic-2017 (data pubblicazione) ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.267/2000.

UFFICIO TECNICO  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

UFFICIO RAGIONERIA  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto   
Regolarità Contabile   
Copertura Finanziaria   
F.to: LUCIANO Anna Maria

UFFICIO PERSONALE  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto   
F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del messo comunale – che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data \_\_\_\_\_ all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000

**Torre San Giorgio,**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:GRIOTTO Dott.ssa Laura

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL **14.12.2017**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:GRIOTTO Dott.ssa Laura

Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo

Torre San Giorgio, lì 28.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRIOTTO Dott.ssa Laura

#### RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.



**Copia/  
Estratto**

## COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60

#### OGGETTO:

**CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA (CCDI) - ANNUALITA' 2017 - NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - FORMULAZIONE DIRETTIVE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA**

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presenze
1. MONGE Mario - Sindaco	Presente
2. ALBERTENGO Massimo - Assessore	Presente
3. ARNOLFO DANIELE GIORGIO - Assessore	Presente
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GRIOTTO Dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA (CCDI) - ANNUALITA' 2017 - NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - FORMULAZIONE DIRETTIVE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA**

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

**PREMESSO** degli EE. che il CCNL LL. demanda alla contrattazione decentrata integrativa la trattazione di materie predeterminate elencate dall'art. 4 del CCNL 1/4/99, dal CCNL 14/9/2000, dal CCNL 5/10/2001 e dal CCNL 22/1/2004;

**RICONOSCIUTO** che - nelle materie che attengono al trattamento economico del personale dipendente - l'Ente ha l'obbligo di contrattare in base all'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 165/01 ed all'art. 4, comma quarto, del CCNL 1/4/1999 mentre non sussiste in proposito l'obbligo a contrarre e cioè ad addivenire necessariamente alla stipulazione di un contratto;

**CONSIDERATO** necessario, per quanto riguarda l'anno 2017, definire il fondo destinato al trattamento accessorio ed alla produttività, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15/1 del CCNL del 01/04/1999, il quale prevede che *"presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, [...] nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi"*, le risorse in tale disposizione indicate

### VISTI:

- gli artt. 16 del C.C.N.L. 31/3/1999 e 4 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dei quali rientrano, tra le altre materie oggetto di contrattazione decentrata, i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata nell'art. 17, C.C.N.L. 1999, fermo restando il rispetto della previsione ex art. 31, comma 2, d.lgs. 150/2009, secondo cui *"una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale che si colloca nella fascia di merito alta"*, principio che, in attesa che trovi applicazione con la prossima tornata contrattuale, viene declinato con la necessità che l'attribuzione dei premi sia effettivamente selettiva
- il principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato alle nuove regole della contabilità finanziaria il quale stabilisce che *"alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"*. *"In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"*

**SOTTOLINEATO QUINDI CHE** l'assenza della costituzione del fondo impedisce radicalmente di utilizzare le risorse non destinate mediante contrattazione, altrettanto evidente deve risultare che l'assenza della stipulazione del contratto decentrato a sua volta osta alla legittima erogazione delle risorse, tanto stabili, quanto variabili, connesse appunto alla contrattazione decentrata. Il contratto collettivo decentrato di lavoro è in ogni caso e sempre il titolo giuridico necessario alla legittima erogazione delle varie indennità e retribuzioni finanziate col fondo del salario accessorio. Dunque, non solo la mancanza della costituzione di detto fondo, ma anche l'assenza del titolo giuridico per utilizzarlo ostano alla sua legittima ripartizione ed erogazione. Nel caso di mancata costituzione del fondo le risorse del fondo sono considerate economie di bilancio, vincolando solo gli istituti obbligatori.

**DATO ATTO CHE** l'art. 40, terzo comma, del D.Lgs. 165/01 prevede quanto segue:

*"... la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate."*

### EVIDENZIATO CHE :

- questo ente ha sviluppato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e del personale in linea con i principi normativi di cui al D.Lgs. 150/2009, formalmente assunti con propria deliberazione nr. 37/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, in ottemperanza alle recenti disposizioni in materia di coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance nonché in materia di adozione di metodologie di prevenzione alla corruzione di cui alla L. 190/2012
- con D.G.C. n. 59 del in data odierna è stato approvato il Piano Triennale degli Obiettivi e delle Performance 2016-2018 e successivamente e gli obiettivi anno 2017;

### ➤ RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ai sensi del quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*
- l'art. 9 comma 2-bis e successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e nella versione attualmente in vigore. *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*
- l'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 così come novellato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 144/2014 concernente l'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla entrata in vigore della medesima normativa;
- la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013.
- Gli art 23 c.1 e c.2 del D.Lgs.75/2017 che dispongono quanto segue:" 1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al

contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”

#### **DATO ATTO INOLTRE CHE**

- le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi strategici e operativi del Piano triennale – segnatamente per l'anno 2016 - approvato con D.G.C. n 38/2016 del compatibilmente con le previsioni legislative dettate in materia di spesa del personale
- le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata sono le seguenti:
  - contrattare prioritariamente gli istituti e le materie oggetto di contrattazione decentrata secondo le norme di legge ed i contratti collettivi di comparto vigenti;
  - la determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, dovrà essere fatta sulla base delle:
    - a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
    - b) risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
  - la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, integrato dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti

**SOTTOLINEATO CHE**, sottoscritta l'ipotesi, dovranno essere effettuati i seguenti ulteriori passaggi previsti dalle norme:

- a) entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi, il Responsabile dell'Area finanziaria, dovrà elaborare la relazione illustrativa e la relazione tecnico/finanziaria (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001);
- b) entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi, il Presidente della delegazione trattante, dovrà inviare all'organo di revisione l'ipotesi di CCDI, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria (art. 40-bis, c.1, D.Lgs. 165/2001);
- c) entro quindici giorni il Revisore dovrà esprimere il proprio parere positivo o non esprimersi per niente (ipotesi di cd silenzio assenso, ex art. 5, comma 3, CCNL 01.04.1999). In caso di parere negativo occorre riaprire la trattativa.
- d) La Giunta comunale dovrà, quindi, deliberare il recepimento dell'ipotesi ed autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. In caso di mancata autorizzazione occorre riaprire la trattativa.
  - e) sottoscrizione definitiva del contratto;
  - f) trasmissione entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN
- g) pubblicazione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e in ottemperanza al dettato normativo di cui all'art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001) nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune

**RICONOSCIUTO CHE** il fondo risorse decentrate deve essere quantificato annualmente in base all'art. 31, primo comma, del CCNL 22/1/2004;

**RITENUTO DI** nominare la Delegazione trattante di parte pubblica per la CDI 2017 , in composizione monocratica :

*Segretario Comunale pro-tempore*

*- Presidente*

**DATO ATTO CHE** Il fondo disponibile per le risorse decentrate per l' anno 2017 – elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune nella tabella allegata –ammonta ad euro di euro **12.067,00**, suddiviso tra risorse stabili euro **9.468,00** e risorse variabili euro **2.599,00** e che il medesimo, risulta compatibile con i rispettivi vincoli e le limitazioni e rispetto dei limiti di spesa del personale [Allegato “A”]

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 150/2009;
  - il D.Lgs. n. 267/2000;
  - il D.Lgs. n. 165/2001;
  - i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
  - lo Statuto Comunale;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale, Responsabile dell'Ufficio Personale Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voto unanime e palese

#### **DELIBERA**

1. di addvenire alla stipula di un unico contratto decentrato integrativo valido per l'anno 2017 con l'applicazione degli istituti contrattuali previsti
2. di determinare la composizione del fondo disponibile in oggetto indicato per l'anno 2017 nelle risultanze riportate nel prospetto allegato (Allegato “A”) per l'importo complessivo di euro **12.067,00**, suddiviso tra risorse stabili euro **9.468,00**e risorse variabili euro **2.599,00**;
3. di riconoscere che il fondo di cui al precedente punto 2), risulta compatibile con i vincoli e le limitazioni e il rispetto dei limite di spesa del personale, come si evince dall'Allegato B;
4. di confermare la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone indicate :

*Segretario Comunale pro-tempore*

*- Presidente*

5. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive di propria competenza in materia di contrattazione decentrata integrativa per le annualità 2017 nella formulazione espressa in narrativa;
6. di dare atto che, sottoscritta l'ipotesi, dovranno essere effettuati i seguenti ulteriori passaggi previsti dalle norme:
  - a) entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi, il Responsabile dell'Area finanziaria, dovrà elaborare la relazione illustrativa e la relazione tecnico/finanziaria (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001);
  - b) entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi, il Presidente della delegazione trattante, dovrà inviare all'organo di revisione l'ipotesi di CCDI, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria (art. 40-bis, c.1, D.Lgs. 165/2001);
  - c) entro quindici giorni il Revisore dovrà esprimere il proprio parere positivo o non esprimersi per niente (ipotesi di cd silenzio assenso, ex art. 5, comma 3, CCNL 01.04.1999). In caso di parere negativo occorre riaprire la trattativa.

- d) La Giunta comunale dovrà, quindi, deliberare il recepimento dell'ipotesi ed autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. In caso di mancata autorizzazione occorre riaprire la trattativa.
- e) sottoscrizione definitiva del contratto
- f) trasmissione entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN
- g) pubblicazione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e in ottemperanza al dettato normativo di cui all'art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001) nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune

Con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, e in ragione dell'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4' comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza motivata di procedere con le fasi successive della CCDI 2017 entro i termini perentori previsti per la stipula del contratto.